

in danno della convivente, KP , con condotta accertata in Ravenna in data antecedente e successiva al giorno 1 novembre 2016. Denuncia erronea applicazione della legge penale, con riguardo alla nozione di maltrattamenti. Rileva, dopo ampia ricostruzione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa dal reato e degli altri testi escussi, che le condotte accertate sono state ricondotte, operandone una lettura riduttiva e frazionata, a comportamenti tipici della fine di una relazione ovvero in termini di condotte dettate da gelosia ossessiva ma trascurandone il contenuto violento, agito, oltre che attraverso atti ricorrenti atti di minaccia, mediante controllo maniacale della compagna (attraverso telefonate, controlli con GPS, estenuanti interrogatori notturne, telecamere nascoste, controllo dell'igiene personale) ed atteggiamenti di disprezzo, denigrazione della compagna, coinvolgendo anche le figlie minori.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e si impone l'annullamento della sentenza impugnata con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna, ai sensi dell'art. 569, comma 4, cod. proc. pen..

2. Il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza di questa Corte nella individuazione della nozione di maltrattamenti escludendo, tuttavia, la natura vessatoria dei comportamenti agiti dall'imputato dei quali ha offerto una sommaria descrizione soffermandosi, in particolare, su alcuni episodi descritti dalla persona offesa.

Secondo la ricostruzione compiuta nella sentenza impugnata le continue telefonate e i messaggi inviati dall'imputato – che effettuava numerose chiamate anche video alla compagna per verificare dove e con chi si trovasse pretendendo l'invio di messaggi video per verificare l'attendibilità della donna, accompagnate da minacce di morte a lei ed al suo potenziale amante – non avevano rilevanza penale perché qualificabili come episodi di gelosia, e comportamenti tipici della fine di una relazione sentimentale.

Rileva il Collegio che, come osservato dal pubblico ministero ricorrente, si tratta di una lettura riduttiva e, comunque, non esaustiva ai fini della individuazione della condotta di maltrattamenti che, a prescindere dal movente e dalla collocazione delle condotte in un momento anche critico del rapporto di coppia, individuazione che comporta la necessità di compiere un'approfondita analisi in fatto volta alla puntuale ricostruzione della dinamica del rapporto interpersonale, per un apprezzabile periodo temporale, e con particolare riguardo alla qualità ed intensità di condotte ingiuriose, violente ed aggressive in danno della partner.

Tali condotte, nel caso in esame, hanno connotato il rapporto familiare coinvolgendo anche le figlie minori della coppia come involontarie spettatrici, ma, soprattutto, si caratterizzano, secondo il resoconto sviluppato nel ricorso ma anche sulla scorta della descrizione contenuta nella sentenza impugnata, per la qualità ed intensità dell'offesa alla persona ed alla personalità della vittima.



Anche comportamenti fisicamente non violenti, che si arrestano alla soglia della minaccia, raggiungono la soglia della rilevanza penale ai fini del reato di cui all'art. 572 cod. pen., quando si collochino in una più ampia e unitaria condotta abituale idonea ad imporre alla vittima un regime di vita vessatorio, mortificante ed insostenibile. E', dunque, essenziale, ai fini della ricostruzione del reato di maltrattamenti di cui all'art. 572 cod. pen., l'accertamento della abitudine e ripetitività della condotta lungo un ambito temporale rilevante senza che la valutazione di offensività possa arrestarsi a fronte di condotte che non culminino in veri e propri atti di aggressione fisica.

Nell'ambito di un rapporto interpersonale caratterizzato da forme di invadenza della vita sociale ed intima della persona offesa e di comportamenti minatori quali quelli evincibili dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa, il comportamento dell'imputato non può essere ricondotto, per deprivarlo di idoneità offensiva, a quello della *medialità* che rispecchi le reazioni dell'uomo comune animato da gelosia verso la partner, secondo la valutazione espressa dal Tribunale.

Anche questo criterio di giudizio si appalesa superficiale e inadeguato, se calato nelle dinamiche familiari ove i moventi personali ed intimi assumono preponderante rilievo come causa prossima e diretta di condotte illecite e rispetto alle quali rileva, ai fini della ricostruzione della condotta materiale e della sua offensività, l'accumulo di violenza, anche a bassa tensione come quella che si esprime attraverso comportamenti minacciosi non eclatanti ma che denota la carica criminogena dell'agente per l'ineludibile riflesso che tale carico produce sul vissuto della vittima e che si traduce proprio in quel *surplus* di vessatorietà che contraddistingue il reato in esame.

I comportamenti di controllo della vita sociale e intima della persona offesa (i controlli telefonici e video per verificare dove si trovasse e le ulteriori inammissibili indagini sulla persona che il pubblico ministero ha illustrato nell'atto di appello) non perdono la loro valenza invasiva e la loro carica di vessatorietà sol perché determinati dalla gelosia e, viceversa, tali atti implicano la necessità di un attento scrutinio della loro ricorrenza perché gravemente lesivi della *privacy* dell'individuo e dimostrano, per la scarsa considerazione e rispetto della parte offesa, una volontà e condotta di prevaricazione, e correlativa soggezione della persona offesa, elementi che costituiscono il dato caratterizzante la figura delittuosa di cui all'art. 572 cod. pen..

3. Conclusivamente, ritiene il Collegio che la valutazione argomentativa svolta nella pronuncia impugnata si caratterizza per plurimi aspetti di incompletezza, nella parte in cui dà conto dei positivi comportamenti accertati, escludendone la rilevanza ed è frutto di un'applicazione superficiale della disposizione incriminatrice quale enucleata dai consolidati approdi ermeneutici in materia, solo formalmente richiamati ma poi disattesi nel loro significato quali canoni di valutazione della condotta. Il movente soggettivo (la gelosia) non può rilevare né ai fini dell'indagine sull'elemento soggettivo del reato (nella fattispecie costituito dal dolo generico) né dell'imputabilità dell'imputato, peraltro mai messa in dubbio dalla stessa difesa e,



pertanto, lungi dal potersi considerare una scriminante o un'attenuante, dovrà essere valutato ai fini dell'intensità del dolo e dell'entità della sofferenza e del danno inflitto alla persona offesa.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna, ai sensi dell'art. 569 cod. proc. pen..

Così deciso il g. 11 giugno 2019

Il Consigliere relatore
Emilia Anna Giordano



Il Presidente
Anna Petruzzellis

